



*Consiglio Regionale della Campania*

Al Signor Presidente della Giunta  
Regionale della Campania  
Via S. Lucia, 81  
NAPOLI

Ai Presidenti della IV e II Commissione  
Consiliare Permanente

Ai Consiglieri Regionali

Alla U. D. Studi Legislativi e Servizio  
Documentazione

LORO SEDI

**Oggetto: Disegno di Legge: "Legge per la promozione della qualità dell'architettura"  
Reg. Gen. 686**

Ad iniziativa della Giunta regionale – assessore Bruno Discepolo  
Pervenuta via PEC ed acquisita al protocollo informatico in data 20 maggio 2019

### **IL PRESIDENTE**

**VISTO** l'articolo 54, comma 4 dello Statuto  
**VISTO** l'articolo 98 del Regolamento interno

### **A S S E G N A**

il provvedimento in oggetto a:  
**IV Commissione Consiliare Permanente per l'esame**  
**II Commissione Consiliare Permanente per il parere**

Napoli,

21 MAG. 2013

**IL PRESIDENTE**

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'R. M.', is written over the printed name 'IL PRESIDENTE'.



Deliberazione N.

**DdL.189**

**Assessore**

**Assessore Discepolo Bruno**



DIR.GEN./ DIR. STAFF (*)	U.O.D. / Staff
DG 09	00

# Regione Campania

GIUNTA REGIONALE

SEDUTA DEL **07/05/2019**

## PROCESSO VERBALE

Oggetto :

**Proposta al Consiglio regionale del Disegno di Legge per la promozione della qualita' dell'architettura. Con allegati.**

1)	Presidente	Vincenzo	DE LUCA	<b>PRESIDENTE</b>
2)	Vice Presidente	Fulvio	BONAVITACOLA	
3)	Assessore	Ettore	CINQUE	
4)	”	Bruno	DISCEPOLO	
5)	”	Valeria	FASCIONE	
6)	”	Lucia	FORTINI	
7)	”	Antonio	MARCHIELLO	
8)	”	Chiara	MARCIANI	
9)	”	Corrado	MATERA	
10)	”	Sonia	PALMERI	<b>ASSENTE</b>
11)	”	Franco	ROBERTI	<b>ASSENTE</b>
	Segretario	Mauro	FERRARA	

**Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione della presente**

**PREMESSO che**

tra i principi fondamentali della Costituzione, vi è l'obbligo per la Repubblica, quindi per tutte le sue articolazioni, Stato Regioni ed Enti Locali, di promuovere la cultura e la ricerca, nonché di tutelare il paesaggio ed il patrimonio storico ed artistico;

la risoluzione del Consiglio dell'Unione Europea n. 13982/00 del 12 gennaio 2001 sulla qualità architettonica dell'ambiente urbano e rurale afferma, tra l'altro, che l'architettura è un elemento fondamentale della cultura di ciascuno dei nostri paesi e rappresenta una delle forme di espressione artistica essenziale nella vita quotidiana dei cittadini e costituisce il patrimonio di domani. La stessa risoluzione incoraggia a promuovere la qualità architettonica attraverso politiche esemplari nel settore della costruzione pubblica.

**CONSIDERATO che**

In applicazione dei principi costituzionali e della risoluzione del Consiglio Europeo sopra richiamati, la Regione Campania intende promuovere la qualità dell'architettura e riconoscere alla progettazione e alla realizzazione di opere di architettura contemporanea il carattere di pubblico interesse, nella consapevolezza che l'inserimento di nuovi interventi edilizi e infrastrutturali secondo criteri di salvaguardia, innovazione e valorizzazione sostenibile del paesaggio naturale e di quello storico urbano, costituiscono un valore identitario e un patrimonio regionale e come tali rappresentano un diritto non comprimibile di tutti i cittadini;

**RILEVATO che**

i competenti uffici regionali hanno predisposto un disegno di legge con il quale si intende perseguire la qualità dell'architettura attraverso la promozione delle procedure concorsuali, l'utilizzo di pratiche partecipative attive, la predisposizione di dispositivi premiali con forme di incentivi a sostegno dei processi trasformativi; la promozione dell'architettura contemporanea sia per le nuove costruzioni che per gli interventi di restauro architettonico, la riqualificazione edilizia e la rigenerazione urbana; la promozione della conoscenza dell'architettura e dell'urbanistica; la promozione e la diffusione della formazione e della ricerca in campo architettonico; l'incoraggiamento alla partecipazione dei giovani progettisti a concorsi e occasioni progettuali;

Il disegno di legge, inoltre, detta la definizione di Comuni virtuosi per la qualità architettonica, cui attribuire premialità nell'erogazione dei contributi regionali ed europei, ed istituisce l'Osservatorio regionale per la qualità della progettazione architettonica e urbana, come organo consultivo dell'Amministrazione Regionale in materia di qualità architettonica e urbana, con compiti di ricerca, analisi e proposte, per il conseguimento delle finalità della legge.

**RITENUTO**

di dover approvare e proporre al Consiglio regionale l'allegato disegno di legge per la promozione della qualità dell'architettura, che, in uno alla relazione illustrativa, alla relazione tecnico-finanziaria, AIR e ATN, forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

**SENTITO**, per i profili di competenza, l'Ufficio legislativo del Presidente;

**ACQUISITO**, il competente parere della Direzione Generale Risorse Finanziarie

**VISTO**

- a) l'art. 9 e l'art. 121, comma 4 della Costituzione
- b) lo Statuto regionale della Campania, approvato con legge regionale 28 maggio 2009 n. 6;
- c) la delibera della Giunta Regionale del 24 maggio 2011, 214;
- d) la delibera della Giunta Regionale del 19 luglio 2011, n. 364;
- e) la legge regionale del 29 dicembre 2018, n.60;

**PROPONGONO e la Giunta a voto unanime**

**DELIBERA**

per le motivazioni esposte in narrativa che qui si intendono integralmente riportate:

di approvare e proporre al Consiglio regionale l'allegato disegno di legge per la promozione della qualità dell'architettura che, in uno alla relazione illustrativa, alla relazione tecnico-finanziaria, AIR e ATN, forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

di trasmettere il presente provvedimento:

- a) all'Assessore al Governo del Territorio;
- b) alla Direzione Generale 50 09 00 "Governo del territorio";
- c) al Consiglio Regionale per il seguito di competenza, chiedendone l'esame istruttorio in via d'urgenza ai sensi dell'art.54, comma 4, dello Statuto e dell'art.97 del regolamento interno del Consiglio regionale.



## GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

DELIBERAZIONE n°	DdL.189	del	07/05/2019	DIR.GEN./DIR. STAFF (*)	UOD/STAFF DIR.GEN.
				DG 09	00

**OGGETTO :**

*Proposta al Consiglio regionale del Disegno di Legge per la promozione della qualità dell'architettura. Con allegati.*

QUADRO A	CODICE	COGNOME	MATRICOLA	FIRMA
PRESIDENTE <input type="checkbox"/> ASSESSORE <input type="checkbox"/>		Assessore Discepolo Bruno		20/05/2019
DIRETTORE GENERALE / DIRIGENTE STAFF		Arch. Pinto Massimo		15/05/2019

VISTO DIRETTORE GENERALE ATTIVITA' ASSISTENZA GIUNTA	COGNOME	FIRMA	
DATA ADOZIONE	07/05/2019	INVIATO PER L'ESECUZIONE IN DATA	20/05/2019

**AI SEGUENTI UFFICI:**

- 40.1 : Gabinetto del Presidente
- 40.2 : Ufficio Legislativo
- 50.9 : DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO

*Dichiarazione di conformità della copia cartacea:*

Il presente documento, ai sensi del T.U. dpr 445/2000 e successive modificazioni è copia conforme cartacea dei dati custoditi in banca dati della Regione Campania.

Firma

\_\_\_\_\_

(\*)

DG= Direzione Generale

US= Ufficio Speciale

SM= Struttura di Missione

UDCP= Uffici di Diretta Collaborazione con il Presidente

## **Disegno di legge “Legge per la promozione della qualità dell’architettura”**

### **TITOLO I PRINCIPI E DISPOSIZIONI GENERALI**

#### **Art. 1**

##### **Principi**

1. La Regione Campania riconosce alla progettazione e alla realizzazione di opere di architettura contemporanea il carattere di pubblico interesse, evidenziandone il valore sociale e collettivo in quanto strumenti fondamentali per assicurare la qualità dell'ambiente di vita delle comunità e la valorizzazione delle risorse storiche, culturali, urbane, ambientali e paesaggistiche dei territori.
2. La qualità della concezione architettonica, l’inserimento di nuovi interventi edilizi e infrastrutturali secondo criteri di salvaguardia, innovazione e valorizzazione sostenibile del paesaggio naturale e di quello storico urbano costituiscono un valore identitario e un patrimonio regionale e come tale rappresentano un diritto non comprimibile di tutti i cittadini.
3. La Regione, consapevole della necessità di restituire all’architettura il ruolo che le compete nelle politiche di governo del territorio, riconosce e sostiene il valore della centralità del progetto nei processi di recupero e trasformazione delle città e dei territori.

#### **Art. 2**

##### **Finalità e obiettivi**

1. In attuazione della presente legge la Regione Campania s’impegna a:
  - a. favorire il rafforzamento e la diffusione in campo architettonico e urbanistico dei principi dello sviluppo sostenibile nel quadro della normativa comunitaria e statale vigente in materia di tutela dell’ambiente;
  - b. contribuire a preservare e migliorare l’ecosistema e gli ambienti di vita dell’uomo, anche attraverso la riduzione del consumo del suolo, l’uso di energie rinnovabili e il contrasto al fenomeno del riscaldamento climatico, sia in termini di mitigazione che di adattamento delle città, degli edifici e degli spazi urbani;
  - c. perseguire la qualità dell’architettura attraverso una serie di azioni come la promozione delle procedure concorsuali, l’utilizzo di pratiche partecipative attive, la predisposizione di dispositivi premiali e forme di incentivi a sostegno dei processi trasformativi;
  - d. promuovere l’architettura contemporanea sia per le nuove costruzioni che per gli interventi di restauro architettonico, riqualificazione edilizia e rigenerazione urbana;
  - e. promuovere la conoscenza dell’architettura e dell’urbanistica per aumentare la consapevolezza, il coinvolgimento e la partecipazione attiva dei cittadini sui temi della qualità dell’ambiente urbano e del territorio;
  - f. promuovere e diffondere la formazione e la ricerca in campo architettonico;
  - g. incoraggiare la partecipazione dei giovani progettisti a concorsi e occasioni progettuali;
  - h. favorire la continuità del processo progettuale anche attraverso l’apporto di un unico progettista per le diverse fasi.

#### **Art. 3**

##### **Qualità dell’Architettura**

1. La Regione Campania, nel richiamare la risoluzione del Consiglio dell’Unione Europea n. 13982/00 del 12 gennaio 2001 sulla qualità architettonica dell’ambiente urbano e rurale, promuove la qualità dell’architettura attraverso politiche esemplari nel settore della costruzione pubblica, in coerenza con le strategie di pianificazione e come risultato di un processo unitario, strutturato attraverso:
  - a. la qualità della domanda, che riconosca bisogni e necessità attraverso una fase propedeutica di partecipazione pubblica, partendo dall’elenco delle funzioni e delle quantità, dai vincoli spaziali, economici e normativi per arrivare a definire un programma condiviso di intervento;
  - b. la qualità del progetto, che recepisca ed elabori le esigenze di carattere urbanistico, funzionale, spaziale/formale e di armonico inserimento nel contesto dell’ambiente urbano e rurale, secondo i principi di cui all’articolo 1 e si esprima attraverso un approccio progettuale che sappia coniugare l’eredità della storia con la cultura e l’innovazione, proponendosi nelle forme della contemporaneità;

- c. la qualità della realizzazione, come parte integrante della qualità complessiva del processo di trasformazione dei luoghi attraverso l'architettura, attivando tutti i meccanismi e le procedure previste per legge con l'obiettivo prioritario della qualità e della conformità con il progetto dell'opera.

#### **Art. 4**

##### **Ambito di applicazione**

1. Sono compresi nell'ambito di applicazione della presente legge i progetti di trasformazione del territorio e, in particolare, ogni atto concernente l'inserimento di nuove opere nei diversi contesti naturali ed urbani, nei tessuti urbani storici e nelle aree periferiche, la tutela e la valorizzazione del paesaggio e dei beni culturali, gli interventi sul patrimonio edilizio esistente, la realizzazione e l'ammodernamento delle infrastrutture.

#### **Art. 5**

##### **Ruoli, soggetti e strumenti**

1. La Regione Campania, nell'ambito dei processi di progettazione architettonica e urbanistica, favorisce la collaborazione istituzionale e i processi partecipativi anche decisionali delle comunità locali sui problemi emergenti del proprio territorio.
2. La Regione, nell'esercizio delle proprie competenze in materia di governo del territorio, di valorizzazione dei beni culturali ed ambientali e promozione di attività culturali, persegue la promozione, la salvaguardia e la valorizzazione dell'architettura contemporanea attraverso:
  - a. il ricorso sistematico ai concorsi di progettazione per gli interventi di trasformazione fisica del territorio;
  - b. la promozione della ricerca in campo architettonico al fine di accrescere la consapevolezza della responsabilità culturale in tutti i soggetti che operano nel settore delle costruzioni e delle trasformazioni dell'ambiente urbano e del paesaggio;
  - c. la salvaguardia e valorizzazione del patrimonio architettonico contemporaneo in Campania.
3. I Comuni, le Province e la Città Metropolitana di Napoli collaborano con la Regione alla promozione della progettazione architettonica, individuano le aree strategiche da sottoporre ai procedimenti concorsuali di cui all'articolo 11 della presente legge, curano l'informazione e la partecipazione dei cittadini e delle comunità locali alle scelte di trasformazione delle città e dei territori.
4. I soggetti privati contribuiscono al processo di qualificazione dell'ambiente urbano e rurale attraverso il ricorso alle procedure concorsuali che stimolano il confronto tra diverse impostazioni e soluzioni progettuali e possono migliorare la qualità degli interventi, anche usufruendo delle agevolazioni di cui al successivo articolo 8, comma 4.

## **TITOLO II**

### **PROMOZIONE, PARTECIPAZIONE E PREMIALITÀ**

#### **Art. 6**

##### **Salvaguardia e valorizzazione dell'architettura contemporanea**

1. Al fine di favorire la promozione e la valorizzazione dell'architettura contemporanea, di diffondere la conoscenza dell'architettura e delle buone pratiche sul territorio regionale, e per una maggiore sensibilizzazione e formazione dei committenti e dei cittadini alla cultura architettonica, urbana e ambientale, la Regione stipula accordi e protocolli di intesa con le Università, con l'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania e con le associazioni culturali presenti sul territorio.
2. La Regione, di concerto con i Comuni, al fine di riconoscere e salvaguardare il patrimonio architettonico campano contemporaneo, predispone un Elenco di opere architettoniche di interesse culturale presenti sul territorio regionale.
3. La Regione promuove studi e ricerche, anche con il supporto delle Università, sul patrimonio architettonico moderno e contemporaneo in Campania.

#### **Art. 7**

##### **Promozione della formazione e della ricerca in campo architettonico**

1. La Regione Campania promuove e incentiva la ricerca in campo architettonico, l'innovazione e la qualificazione professionale a essa collegate, al fine di accrescere la consapevolezza della responsabilità culturale in tutti i soggetti che operano nel settore delle costruzioni e delle trasformazioni dell'ambiente urbano e rurale.
2. A tal fine favorisce:

- a. intese con ordini professionali, università e istituti e organi di ricerca, pubblici e privati, per realizzare programmi di formazione permanente post-laurea;
- b. l'istituzione di borse di studio regionali per la qualità architettonica e urbanistica presso i dipartimenti universitari, al fine di valorizzare le capacità tecniche e intellettuali di giovani laureati in fase di completamento della loro formazione, nel campo dell'architettura e dell'urbanistica. Le borse di studio sono riservate ai giovani laureati per programmi di ricerca e progettazione ritenuti di elevato interesse per la qualificazione e lo sviluppo del territorio regionale;
- c. la raccolta e la conservazione dei materiali documentali relativi all'architettura e all'urbanistica prodotte fino ad oggi sul territorio regionale, così come stabilito all'articolo 10 della presente legge.

#### **Art. 8**

##### **Comuni virtuosi per la qualità architettonica e forme di premialità**

1. La Regione Campania istituisce l'Elenco regionale dei Comuni virtuosi per la qualità architettonica. Sono definiti Comuni virtuosi per la qualità architettonica tutti i Comuni presenti sul territorio regionale che abbiano avviato azioni, iniziative e progetti caratterizzati dal rispetto delle leggi regionali in materia di governo del territorio, da interventi all'interno dei tessuti urbani storici, dall'espletamento di procedure concorsuali, dalla misurazione dei risultati ottenuti anche in termini di sostenibilità e innovazione.
2. Per i Comuni virtuosi che, nell'ambito dei processi di recupero e di rigenerazione urbana, attivano percorsi di qualità negli interventi all'interno dei tessuti urbani storici, che siano interventi di architettura contemporanea nei casi di sostituzione edilizia o nelle aree libere a seguito di crolli e interventi di restauro e recupero edilizio del costruito storico e del patrimonio architettonico moderno e contemporaneo, è introdotta una clausola di premialità nell'erogazione dei contributi regionali ed europei.
3. I criteri per l'iscrizione nell'Elenco regionale nonché i criteri per la determinazione della premialità sono determinati nelle linee guida di cui all'articolo 15 della presente legge.
4. Per i soggetti ed i progetti ad iniziativa privata, per i quali si utilizzano iniziative partecipative e procedure concorsuali i Comuni, in sede di rilascio di titolo abilitativo, possono ridurre gli oneri per le urbanizzazioni secondarie e per i costi di costruzione.

#### **Art. 9**

##### **Processi partecipativi e dibattito pubblico**

1. La Regione Campania, nel rispetto della Convenzione Internazionale di Aarhus del 1998, promuove e sostiene la partecipazione democratica e lo strumento del dibattito pubblico nei processi decisionali con particolare riguardo al progetto architettonico e urbano con le finalità di migliorare la qualità delle decisioni pubbliche e contribuire alla loro legittimità democratica, garantire la qualità dell'ambiente di vita delle persone per le generazioni presenti e per quelle future, sensibilizzare il pubblico alla cultura architettonica, urbana e ambientale, favorire l'economicità dei tempi di realizzazione di un'opera.
2. La Regione incentiva procedure di partecipazione pubblica in ambito architettonico, attivando preliminarmente forme di partecipazione e di ascolto nella fase di definizione della domanda di progetto da utilizzare anche nei procedimenti concorsuali, così come previsto all'articolo 11. La Regione raccomanda, altresì, agli Enti locali l'adozione di tali procedure secondo le modalità definite nelle linee guida di cui all'articolo 15 della presente legge.
3. Gli Enti locali possono individuare un luogo pubblico, denominato Casa dell'Architettura o Urban Center, come luogo dedicato alla partecipazione informata e attiva dei cittadini e al dibattito pubblico e spazio di esposizione permanente dei processi e degli interventi in corso sia di carattere urbanistico che architettonico.

#### **Art. 10**

##### **Osservatorio regionale per la qualità della progettazione architettonica e urbana**

1. E' istituito, con provvedimento dell'Assessore al Governo del Territorio della Giunta regionale, l'Osservatorio regionale per la qualità della progettazione architettonica e urbana, con funzioni consultive in materia.
2. La Giunta regionale determina la composizione e le modalità di funzionamento dell'Osservatorio con le linee guida di cui all'articolo 15 della presente legge, in modo da assicurare, oltre alla pubblica amministrazione e alle Università, la partecipazione delle diverse discipline professionali e produttive coinvolte nel processo architettonico e urbanistico. La partecipazione ai lavori dell'Osservatorio è a titolo gratuito e non comporta alcuna indennità.

3. L'Osservatorio, operante presso la struttura amministrativa competente in materia di Governo del Territorio:

- a. predispone, di concerto con i Comuni, un Elenco delle Opere Architettoniche del XX e del XXI secolo presenti sul territorio regionale;
- b. promuove la ricerca tecnica e dell'innovazione nel campo della qualità architettonica;
- c. propone iniziative per la conoscenza della cultura architettonica e urbana nell'ambito del territorio regionale per tutti i livelli del sistema educativo in termini di impatto sull'ambiente urbano e sociale;
- d. predispone l'Elenco regionale dei Comuni virtuosi per la qualità architettonica di cui all'articolo 8 della presente legge;
- e. propone ogni due anni un Premio di Architettura e di Design per attività e interventi realizzati sul territorio regionale;
- f. predispone ogni due anni un Rapporto sullo Stato dell'Architettura in Campania;
- g. promuove e sostiene la massima diffusione dei concorsi di idee e di progettazione, la loro implementazione ed efficacia nel garantire la realizzazione di opere pubbliche o private di qualità, con compito di monitoraggio e di valutazione annuale dei risultati ottenuti e del loro buon esito;
- h. istituisce e gestisce un archivio digitale dei Concorsi dove sono pubblicati i bandi, gli atti e i progetti premiati, oltre alla documentazione grafica e fotografica dell'opera realizzata;
- i. predispone la raccolta e la conservazione dei materiali documentali relativi all'architettura e all'urbanistica prodotte fino ad oggi sul territorio regionale, nonché gli archivi degli architetti e degli urbanisti, degli enti e delle imprese che hanno operato nel settore, promuovendo una rete degli archivi di architettura e di urbanistica, in collaborazione con altri centri di documentazione italiani ed europei e con gli istituti pubblici e privati che perseguono finalità analoghe;
- j. propone modifiche normative per il conseguimento delle finalità della presente legge.

### **TITOLO III STRUMENTI**

#### **Art. 11**

##### **Procedure concorsuali**

1. La Regione Campania riconosce che la competizione concorsuale e il confronto tra idee e proposte diverse è garanzia per conseguire la migliore qualità degli interventi di architettura e di trasformazione del territorio ed individua pertanto nel concorso di idee e nel concorso di progettazione le procedure più appropriate per perseguire tale fine.
2. E' istituito un fondo per il finanziamento, anche parziale, delle spese da sostenere per la gestione e l'espletamento dei concorsi di idee e di progettazione banditi da soggetti tenuti al rispetto della legislazione statale in materia di opere pubbliche.

#### **Art. 12**

##### **Concorso di idee**

1. Il concorso di idee è uno strumento finalizzato ad acquisire una proposta ideativa per tematiche architettoniche e/o di pianificazione che, per la loro complessità, richiedano un ampio confronto attraverso esplorazioni architettoniche.
2. Nel rispetto dell'articolo 156 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la Regione promuove e sostiene il concorso di idee ad un'unica fase attraverso l'individuazione di idonei meccanismi di premialità.
3. La Regione favorisce l'utilizzo dello strumento del concorso di idee o, in alternativa, di workshop di progettazione, anche all'interno del percorso di redazione dei Piani Urbanistici Comunali, in una condizione di co-progettazione che possa rappresentare una interlocuzione efficace e collaborativa tra progetto di architettura e progetto di piano.

#### **Art. 13**

##### **Concorso di progettazione**

1. Il concorso di progettazione è uno strumento finalizzato ad acquisire una proposta progettuale, in caso di intervento di particolare rilevanza e complessità per un'opera pubblica o privata di cui è già stato verificato il budget di costruzione e la relativa disponibilità dei fondi.

2. Nel rispetto dell'articolo 154 comma 4 del d.lgs. 50/2016, la Regione Campania promuove e sostiene lo strumento del concorso di progettazione a due gradi, finalizzato all'acquisizione, nel primo grado, di una proposta ideativa e, nel secondo grado, di un progetto di fattibilità tecnica ed economica.

3. Le modalità e le procedure concorsuali da adottare da parte della Amministrazione per il concorso di progettazione sono quelle descritte dalla normativa statale.

#### **Art. 14**

##### **Concorso Opera Prima**

1. Al fine di sostenere, incentivare e promuovere i giovani progettisti e per garantire la qualità futura dell'architettura, la Regione promuove e sostiene lo strumento del Concorso Opera Prima, riservato a giovani professionisti al di sotto dei 35 anni di età, compiuti alla data della pubblicazione del bando di concorso, per opere minori per complessità e rilevanza economica.

2. Le modalità e le procedure di attuazione sono le stesse del concorso di progettazione a due gradi.

#### **Art. 15**

##### **Linee Guida**

1. La Giunta regionale, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta le linee guida con cui definisce le modalità di attuazione della presente legge.

#### **Art. 16**

##### **Norma finanziaria**

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede per euro 500.000,00 mediante prelevamento dalla Missione 20, Programma 01, Titolo 1 e contestuale incremento della medesima somma a valere sullo stanziamento della Missione 08, Programma 0801, Titolo 1 per ciascuno degli anni 2020 e 2021 del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2019 - 2021.

#### **Art. 17**

##### **Entrata in vigore**

1. La presente legge entra in vigore decorsi 15 giorni dalla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

## RELAZIONE ILLUSTRATIVA

### LEGGE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ DELL'ARCHITETTURA

Con la presente legge regionale sulla promozione della qualità dell'architettura – redatta con il contributo di rappresentanti di Dipartimenti Universitari di Architettura e di Ingegneria, di Ordini Professionali degli Architetti e degli Ingegneri e di associazioni culturali come In/Arch Campania, Aniai e DoCoMoMo Italia – la Regione Campania intende riconoscere alla progettazione e alla realizzazione di opere di architettura contemporanea il carattere di pubblico interesse, nella consapevolezza della necessità di restituire all'architettura il ruolo che le compete nelle politiche di governo del territorio. Attraverso questa legge la Regione afferma che la qualità della concezione architettonica, l'inserimento di nuovi interventi edilizi e infrastrutturali secondo criteri di salvaguardia, innovazione e valorizzazione sostenibile del paesaggio naturale e di quello storico urbano, costituiscono un valore identitario e un patrimonio regionale e come tali rappresentano un diritto non comprimibile di tutti i cittadini.

Alcune delle finalità e degli obiettivi che si intendono perseguire attraverso la presente legge sono in sintesi: il perseguimento della qualità dell'architettura attraverso la promozione delle procedure concorsuali, l'utilizzo di pratiche partecipative attive, la predisposizione di dispositivi premiali con forme di incentivi a sostegno dei processi trasformativi; la promozione dell'architettura contemporanea sia per le nuove costruzioni che per gli interventi di restauro architettonico, riqualificazione edilizia e rigenerazione urbana; la promozione della conoscenza dell'architettura e dell'urbanistica; la promozione e la diffusione della formazione e della ricerca in campo architettonico; l'incoraggiamento alla partecipazione dei giovani progettisti a concorsi e occasioni progettuali.

Con l'articolo 3, nel richiamare la risoluzione del Consiglio dell'Unione Europea n. 13982/00 del 12 gennaio 2001 sulla qualità architettonica dell'ambiente urbano e rurale, viene definita la Qualità dell'Architettura opportunamente articolata attraverso: la *qualità della domanda* che definisce un programma condiviso di intervento; la *qualità del progetto* che si esprime attraverso un approccio integrato tra storia e innovazione, proponendosi nelle forme della contemporaneità; la *qualità della realizzazione* con l'obiettivo prioritario della qualità e della conformità con il progetto dell'opera.

Gli articoli 4 e 5 definiscono ambiti di applicazione, ruoli, soggetti e strumenti, comprendendo, per gli ambiti di applicazione, i progetti di trasformazione del territorio e, in particolare, l'inserimento di nuove opere nei diversi contesti naturali ed urbani, nei tessuti urbani storici e nelle aree periferiche, gli interventi sul patrimonio edilizio esistente, la tutela e la valorizzazione del paesaggio e dei beni culturali, la realizzazione e l'ammodernamento delle infrastrutture. In particolare, per gli strumenti, la Regione Campania persegue la promozione, la salvaguardia e la valorizzazione dell'architettura contemporanea attraverso: il ricorso sistematico ai concorsi di progettazione; la promozione della ricerca in campo architettonico; la salvaguardia e valorizzazione del patrimonio architettonico contemporaneo in Campania.

All'articolo 6 sono definite le azioni per la salvaguardia e la valorizzazione dell'architettura contemporanea, comprendendo come tale l'architettura moderna realizzata in Campania nel Novecento del secolo scorso e quella contemporanea realizzata fino ad oggi per la quale la

Regione predispone, di concerto con i Comuni, un elenco di opere architettoniche di interesse culturale presenti sul territorio regionale.

Con l'art. 7 la Regione intende promuovere e incentivare la ricerca in campo architettonico, attraverso: intese con ordini professionali, università e istituti e organi di ricerca, pubblici e privati, per realizzare programmi di formazione permanente post-laurea; l'istituzione di borse di studio per la qualità architettonica e urbanistica presso i dipartimenti universitari; la raccolta e la conservazione dei materiali documentali relativi all'architettura e all'urbanistica prodotte fino ad oggi sul territorio regionale.

All'articolo 8 la Regione Campania definisce i Comuni virtuosi per la qualità architettonica. Sono virtuosi tutti i Comuni presenti sul territorio regionale che abbiano avviato azioni, iniziative e progetti caratterizzati dal rispetto delle leggi regionali in materia di governo del territorio, da interventi all'interno dei tessuti urbani storici, dall'espletamento di procedure concorsuali, dalla misurazione dei risultati ottenuti anche in termini di sostenibilità e innovazione. Con questa finalità la regione istituisce l'Elenco regionale dei Comuni virtuosi per la qualità architettonica. I criteri per l'iscrizione nell'Elenco regionale nonché i criteri per la determinazione della premialità, saranno determinati nelle Linee Guida allegate in appendice alla presente Legge.

Con l'articolo 9 viene promossa e sostenuta la partecipazione democratica e lo strumento del dibattito pubblico nei processi decisionali con particolare riguardo al progetto architettonico e urbano, con le finalità di migliorare la qualità delle decisioni pubbliche e contribuire alla loro legittimità democratica. Nell'incentivare procedure di partecipazione pubblica in ambito architettonico, la Regione attiva preliminarmente forme di partecipazione e di ascolto nella fase di definizione della domanda di progetto e sollecita i Comuni ad adottare tali procedure, analoghe alla forma del dibattito pubblico così come stabilito dalla normativa statale vigente. Gli Enti Locali potranno inoltre individuare un luogo pubblico, denominato Casa dell'Architettura o Urban Center, come luogo dedicato alla partecipazione informata e attiva dei cittadini e al dibattito pubblico, spazio di esposizione permanente dei processi e degli interventi in corso, sia di carattere urbanistico che architettonico.

All'articolo 10 viene istituito, ai fini della presente legge, l'Osservatorio regionale per la qualità della progettazione architettonica e urbana, come organo consultivo dell'Amministrazione Regionale in materia di qualità architettonica e urbana. L'Osservatorio è istituito presso la struttura amministrativa della Giunta competente in materia di Governo del Territorio con provvedimento dell'Assessore al Governo del Territorio della Giunta Regionale. Alcuni dei compiti dell'Osservatorio sono: la predisposizione dell'Elenco delle Opere Architettoniche del XX e XXI secolo presenti sul territorio regionale; la promozione della ricerca e dell'innovazione nel campo della qualità architettonica; la predisposizione dell'Elenco regionale dei Comuni virtuosi per la qualità architettonica; la predisposizione ogni due anni di un Rapporto sullo Stato dell'Architettura in Campania; la diffusione dei Concorsi di Idee e di Progettazione, la loro implementazione ed efficacia nel garantire la realizzazione di opere pubbliche o private di qualità; l'istituzione e la gestione di un archivio digitale dei Concorsi; la raccolta e la conservazione dei materiali documentali relativi all'architettura e all'urbanistica prodotte fino ad oggi sul territorio regionale; la proposta di modifiche normative per il conseguimento delle finalità della presente legge.

Gli articoli 11, 12, 13 e 14 si riferiscono agli strumenti che sono definiti, ai fini della presente legge, dalle procedure concorsuali. La Regione Campania riconosce che la competizione concorsuale e il confronto tra idee e proposte diverse è garanzia per conseguire la migliore qualità degli interventi di architettura e di trasformazione del territorio ed individua pertanto nel Concorso di Idee e nel Concorso di Progettazione le procedure più appropriate per perseguire tale obiettivo.

A tal fine è istituito presso la Regione un fondo per il finanziamento all'interno della Missione 08, Programma 0801 del bilancio di previsione 2019/2021, anche parziale, delle spese da sostenere per la gestione l'espletamento dei concorsi di idee e di progettazione banditi da soggetti tenuti al rispetto della legislazione statale in materia di opere pubbliche. Il Concorso di idee è uno strumento finalizzato ad acquisire una proposta ideativa per tematiche architettoniche e/o di pianificazione che – per la loro complessità - richiedano un ampio confronto attraverso esplorazioni architettoniche. Il Concorso di progettazione è uno strumento finalizzato ad acquisire una proposta progettuale, in caso di intervento di particolare rilevanza e complessità per un'opera pubblica o privata di cui è già stato verificato il budget di costruzione e la relativa disponibilità dei fondi. Inoltre, al fine di sostenere i giovani progettisti e per garantire la qualità futura dell'Architettura, la Regione Campania promuove e sostiene lo strumento del Concorso Opera Prima, riservato ai soli giovani professionisti al di sotto dei 35 anni di età, compiuti alla data della pubblicazione del Bando di Concorso, per opere minori per complessità e rilevanza economica. La Giunta regionale, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, adotta le linee guida con le quali definisce le modalità di attuazione della presente legge.

**RELAZIONE TECNICO – FINANZIARIA**  
**Ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale n. 37 del 2017**

Il disegno di legge si compone di 16 articoli, suddivisi in tre Titoli.

Il Titolo I individua i principi e le disposizioni generali, la finalità e gli obiettivi, nonché il ruolo, i soggetti e gli strumenti da porre in essere a livello regionale rispetto alle attività di promozione della qualità dell'architettura.

Il Titolo II definisce le azioni per la salvaguardia e la valorizzazione dell'architettura contemporanea, per la promozione e l'incentivazione della ricerca in campo architettonico. Vengono stabiliti, altresì, i criteri attraverso cui la Regione Campania definisce i Comuni virtuosi per la qualità architettonica, gli interventi di promozione e sostegno della partecipazione democratica e lo strumento del dibattito pubblico nei processi decisionali con particolare riguardo al progetto architettonico e urbano e istituisce l'Osservatorio regionale per la qualità della progettazione architettonica e urbana, come organo consultivo dell'Amministrazione Regionale in materia di qualità architettonica e urbana.

Il Titolo III si riferisce agli strumenti che sono definiti, ai fini della legge, dalle procedure concorsuali con la finalità di garantire il conseguimento della migliore qualità degli interventi di architettura e di trasformazione del territorio.

Ciò premesso si procede sinteticamente all'illustrazione delle singole disposizioni e alla verifica dei dati e degli elementi idonei a comprovare l'ipotesi di invarianza finanziaria ovvero a quantificarne gli oneri al fine della necessaria copertura ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale 5 dicembre 2017, n. 37.

Gli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 descrivono i principi e le disposizioni generali oggetto del disegno di legge. Data la loro natura programmatica, tali articoli non generano oneri finanziari.

Con gli articoli 6, 7, 8, 9 e 10 si definiscono i principi della promozione, partecipazione e premialità che saranno determinati nelle Linee Guida allegate in appendice alla proposta di Legge. Anche questi articoli non generano oneri finanziari.

Con l'articolo 11 viene previsto un fondo per il finanziamento delle spese da sostenere per la gestione e l'espletamento dei concorsi di idee e di progettazione banditi da soggetti tenuti al rispetto della legislazione statale in materia di opere pubbliche. Il fondo previsto è pari ad euro 500.000,00 mediante prelevamento dalla Missione 20, Programma 01, Titolo 1 e contestuale incremento della medesima somma a valere sullo stanziamento della Missione 08, Programma 0801, Titolo 1 per ciascuno degli anni 2020 e 2021 del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2019- 2021, per la copertura degli oneri derivanti:

- dall'articolo 12, per euro 100.000,00 per ciascuno degli anni 2020 e 2021 per la gestione e l'espletamento dei concorsi di idee e di progettazione banditi da soggetti tenuti al rispetto della legislazione statale in materia di opere pubbliche;
- dall'articolo 13, per euro 300.000,00 per ciascuno degli anni 2020 e 2021 per la promozione ed il sostegno dei Concorsi di progettazione finalizzati ad acquisire proposte progettuali per gli interventi di particolare rilevanza e complessità per un'opera pubblica o privata di cui è già stato verificato il budget di costruzione e la relativa disponibilità dei fondi;
- dall'articolo 14, per euro 100.000,00 per ciascuno degli anni 2020 e 2021 per la promozione ed il sostegno del Concorso Opera Prima, riservato ai soli giovani professionisti al di sotto dei 35 anni di età, compiuti alla data della pubblicazione del Bando di Concorso, per opere minori per complessità e rilevanza economica.

L'articolo 16 non genera oneri finanziari.

**SCHEDA AIR**  
**ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE**

**Disegno di legge PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITA' DELL'ARCHITETTURA**

<b><u>SEZIONI</u></b>	<b><u>CONTENUTI</u></b>
<i>Sezione 1 - Contesto e obiettivi dell'intervento di regolamentazione</i>	<p><b>a) La rappresentazione del problema da risolvere e delle criticità constatate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo, nonché delle esigenze sociali ed economiche considerate</b></p> <p>Con la presente legge regionale sulla promozione della qualità dell'architettura la Regione Campania intende riconoscere alla progettazione e alla realizzazione di opere di architettura contemporanea il carattere di pubblico interesse, richiamandosi ai principi fondamentali della Costituzione, che all'articolo 9 sancisce l'obbligo per la Repubblica, e quindi per tutte le sue articolazioni, Stato Regioni ed Enti Locali, di promuovere la cultura e la ricerca, nonché di tutelare il paesaggio ed il patrimonio storico ed artistico. Nel contesto europeo, lo stesso principio è richiamato, oltre che nella Convenzione Europea sul Paesaggio, anche ed in particolare, nella risoluzione del Consiglio dell'Unione Europea n. 13982/00 del 12 gennaio 2001 sulla qualità architettonica dell'ambiente urbano e rurale, che afferma, tra l'altro, che l'architettura è un elemento fondamentale della cultura di ciascuno dei nostri paesi e rappresenta una delle forme di espressione artistica essenziale nella vita quotidiana dei cittadini e costituisce il patrimonio di domani. La stessa risoluzione incoraggia a promuovere la qualità architettonica attraverso politiche esemplari nel settore della costruzione pubblica.</p> <p><b>b) Indicazione degli obiettivi perseguiti con l'intervento normativo</b></p> <p>L'intervento normativo è finalizzato al perseguimento della qualità dell'architettura attraverso:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• la promozione delle procedure concorsuali,</li><li>• l'utilizzo di pratiche partecipative attive,</li><li>• la predisposizione di dispositivi premiali e forme di incentivi;</li><li>• la promozione dell'architettura contemporanea sia per le nuove costruzioni che per gli interventi di restauro architettonico, la riqualificazione edilizia e la rigenerazione urbana;</li><li>• la promozione della conoscenza dell'architettura e dell'urbanistica;</li><li>• la promozione e la diffusione della formazione e della ricerca in campo architettonico;</li><li>• l'incoraggiamento alla partecipazione dei giovani progettisti a concorsi e occasioni progettuali.</li></ul>

**c) Descrizione degli indicatori che consentono di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi indicati e di monitorare l'attuazione dell'intervento nell'ambito della VIR**

L'articolo 10 del Disegno di Legge prevede l'istituzione dell'Osservatorio regionale per la qualità della progettazione architettonica e urbana.

Questo organismo ha , tra i vari suoi compiti, quello di monitorare gli interventi conseguenti all'applicazione della legge ed in particolare di predisporre ogni due anni un rapporto sullo stato dell'Architettura in Campania.

Nel promuovere e sostenere la massima diffusione dei Concorsi di Idee e di Progettazione, quali strumenti di attuazione, ne valuta implementazione ed efficacia nel garantire la realizzazione di opere pubbliche o private di qualità ; ed effettua relazioni di valutazione annuale dei risultati ottenuti e un sistema di Rating per la valutazione dei concorsi e del loro buon esito.

L'Osservatorio inoltre istituisce e gestisce un archivio digitale dei Concorsi dove sono pubblicati i bandi, gli atti e i progetti premiati, oltre alla documentazione grafica e fotografica dell'opera realizzata.

**d) Indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio**

L'intervento regolatorio ha una portata molto ampia, andando ad incidere su alcuni settori specifici (edilizia, urbanistica, governo del territorio, cultura)

Nello specifico, il disegno di legge interviene su soggetti sia privati che pubblici, ovvero:

- soggetti pubblici: Regione ed enti locali, in particolare i Comuni;
- soggetti privati: architetti, ingegneri, costruttori edili e relative associazioni
- destinatari indiretti: la collettività nel suo insieme.

<p><i>Sezione 2 - Procedure di consultazione precedenti l'intervento</i></p>	<p>Al fine di formulare ipotesi normative efficaci e coerenti, la Regione ha avviato un processo di consultazione dei portatori di interesse pubblici e privati sull'argomento oggetto del presente disegno di legge.</p> <p>Il processo di consultazione è stato realizzato attraverso incontri in presenza con destinatari individuabili e individuati attraverso una procedura di selezione per interessi coinvolti. Tra i soggetti che sono intervenuti per formulare proposte e osservazioni ci sono <b>rappresentanti di Dipartimenti Universitari di Architettura e di Ingegneria, di Ordini Professionali degli Architetti e degli Ingegneri e di associazioni culturali come In/Arch Campania, Aniai e DoCoMoMo Italia.</b></p>
--	--

<p><i>Sezione 3 - Valutazione dell'opzione di non intervento di regolamentazione (opzione zero)</i></p>	<p>L'opzione zero è stata valutata come non percorribile in quanto il "non intervento" non sarebbe in grado di fornire una risposta valida al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità descritte nella sezione 1.</p> <p>Infatti, la proposta normativa consente l'adozione di una serie di misure atte a perseguire la qualità dell'architettura attraverso la promozione delle procedure concorsuali, l'utilizzo di pratiche partecipative attive, la predisposizione di dispositivi premiali con forme di incentivi a sostegno dei processi trasformativi; la promozione dell'architettura contemporanea sia per le nuove costruzioni che per gli interventi di restauro architettonico, riqualificazione edilizia e rigenerazione urbana; la promozione della conoscenza dell'architettura e dell'urbanistica; la promozione e la diffusione della formazione e della ricerca in campo architettonico; l'incoraggiamento alla partecipazione dei giovani progettisti a concorsi e occasioni progettuali.</p>
---	---

<i>Sezione 4 - Opzioni alternative all'intervento regolatorio</i>	Non sono state considerate e valutate opzioni alternative all'intervento normativo in grado di perseguire con lo stesso grado di efficacia gli obiettivi contenuti nel presente

*Sezione 5 - Giustificazione dell'opzione regolatoria proposta e valutazione degli oneri amministrativi e dell'impatto sulle PMI*

**a) Svantaggi e vantaggi dell'opzione prescelta per i destinatari diretti e indiretti**

L'opzione proposta determina vantaggi per numerosi soggetti interessati. Infatti, l'intervento consente alla Regione Campania di riconoscere alla progettazione e alla realizzazione di opere di architettura contemporanea il carattere di pubblico interesse, nella consapevolezza della necessità di restituire all'architettura il ruolo che le compete nelle politiche di governo del territorio. Attraverso questa legge la Regione afferma che la qualità della concezione architettonica, l'inserimento di nuovi interventi edilizi e infrastrutturali secondo criteri di salvaguardia, innovazione e valorizzazione sostenibile del paesaggio naturale e di quello storico urbano, costituiscono un valore identitario e un patrimonio regionale e come tali rappresentano un diritto non comprimibile di tutti i cittadini.

Il presente intervento non comporta invece svantaggi nei confronti di nessun destinatario.

**b) Individuazione e stima degli effetti dell'opzione prescelta sulle micro, piccole e medie imprese**

Non sono previsti particolari effetti per le micro, piccole e medie imprese.

**c) Indicazione e stima degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi, introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese. Per onere informativo si intende qualunque tipologia di adempimento comportante raccolta, elaborazione, trasmissione, conservazione e produzione di informazioni, comunicazioni e documenti alla pubblica amministrazione**

La proposta normativa prevede degli adempimenti di monitoraggio a carico dell'Osservatorio che saranno definiti nelle loro modalità in sede di approvazione delle linee guida

<p><i>Sezione 6 - Incidenza sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività regionale, nonché sulle politiche giovanili</i></p>	<p>L'opzione prescelta può garantire positive ripercussioni sul corretto funzionamento del mercato, sulla libera concorrenza e sulle politiche giovanili, dal momento che contiene misure quali il riconoscimento che la competizione concorsuale e il confronto tra idee e proposte diverse è garanzia per conseguire la migliore qualità degli interventi di architettura e di trasformazione del territorio ed individua pertanto nel Concorso di Idee e nel Concorso di Progettazione le procedure più appropriate per perseguire tale obiettivo.</p> <p>A tal fine è istituito presso la Regione un fondo per il finanziamento, anche parziale, delle spese da sostenere per la gestione l'espletamento dei concorsi di idee e di progettazione banditi da soggetti tenuti al rispetto della legislazione statale in materia di opere pubbliche. Il Concorso di idee è uno strumento finalizzato ad acquisire una proposta ideativa per tematiche architettoniche e/o di pianificazione che – per la loro complessità - richiedano un ampio confronto attraverso esplorazioni architettoniche. Il Concorso di progettazione è uno strumento finalizzato ad acquisire una proposta progettuale, in caso di intervento di particolare rilevanza e complessità per un'opera pubblica o privata di cui è già stato verificato il budget di costruzione e la relativa disponibilità dei fondi. Inoltre, al fine di sostenere i giovani progettisti e per garantire la qualità futura dell'Architettura, la Regione Campania promuove e sostiene lo strumento del Concorso Opera Prima, riservato ai soli giovani professionisti al di sotto dei 35 anni di età, compiuti alla data della pubblicazione del Bando di Concorso, per opere minori per complessità e rilevanza economica.</p>

<p><i>Sezione 7 - Modalità attuative dell'intervento di regolamentazione</i></p>	<p><b>a) Soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio</b></p> <p>Sono responsabili dell'attuazione delle disposizioni previste dall'intervento normativo la Regione, ed in particolare le competenti strutture della Giunta Regionale, nonché i Comuni.</p> <p><b>b) Azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento</b></p> <p>Con l'articolo 9 viene promossa e sostenuta la partecipazione democratica e lo strumento del dibattito pubblico nei processi decisionali con particolare riguardo al progetto architettonico e urbano, con le finalità di migliorare la qualità delle decisioni pubbliche e contribuire alla loro legittimità democratica. Nell'incentivare procedure di partecipazione pubblica in ambito architettonico, la Regione attiva preliminarmente forme di partecipazione e di ascolto nella fase di definizione della domanda di progetto e sollecita i Comuni ad adottare tali procedure, analoghe alla forma del dibattito pubblico così come stabilito dalla normativa statale vigente. Gli Enti Locali potranno inoltre individuare un luogo pubblico, denominato Casa dell'Architettura o Urban Center, come luogo dedicato alla partecipazione informata e attiva dei cittadini e al dibattito pubblico, spazio di esposizione permanente dei processi e degli interventi in corso, sia di carattere urbanistico che architettonico.</p> <p><b>c) Strumenti e modalità per il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio</b></p> <p>Nell'ambito di quanto previsto dall'art.10 sull'Osservatorio, sono descritte le modalità di monitoraggio.</p> <p><b>d) Meccanismi previsti per la revisione dell'intervento regolatorio</b></p> <p>Non sono contemplati specifici meccanismi di revisione dell'articolato.</p>
--	--

<i>Sezione 8 - Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea</i>	Come previsto in attuazione dei commi 24-bis, 24-ter, 24-quater dell'art. 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, la presente proposta normativa non prevede l'introduzione o il mantenimento
	di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive europee che va ad attuare. In particolare: <ul style="list-style-type: none"> <li>• non sono introdotti o mantenuti requisiti, standard, obblighi e oneri non strettamente necessari per l'attuazione delle norme;</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• non viene esteso l'ambito soggettivo o oggettivo di applicazione delle regole ove comporti maggiori oneri amministrativi per i destinatari;</li> <li>• non sono introdotte o mantenute sanzioni, procedure o meccanismi operativi più gravosi o complessi di quelli strettamente necessari per l'attuazione delle norme.</li> </ul>

**SCHEDA ATN  
ANALISI TECNICO NORMATIVA**

**Disegno di Legge “Legge per la promozione della qualità dell’Architettura”**

<u>SEZIONI</u>	<u>CONTENUTI</u>
<i>1) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione Europea e con l'ordinamento internazionale</i>	<p>Non si ravvisano profili di contrasto con l'ordinamento comunitario. La proposta regionale si pone in linea con i principi sanciti nella Risoluzione del Consiglio dell'Unione Europea del 12 gennaio 2001 sulla qualità dell'architettura dell'ambiente urbano e rurale.</p> <p>Rispetto all'ordinamento internazionale l'intervento normativo si pone nel rispetto della Convenzione di Aarhus del 25 giugno 1998 sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale.</p>
<i>2) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali e con il quadro normativo nazionale</i>	La proposta di intervento si pone in linea con le disposizioni costituzionali e con il quadro normativo nazionale.
<i>3) Analisi della compatibilità dell'intervento con lo Statuto regionale</i>	L'intervento normativo è pienamente compatibile con i principi dello Statuto regionale.
<i>4) Incidenza e coordinamento delle norme proposte con le leggi e i regolamenti vigenti delle Regioni e degli enti locali</i>	L'intervento normativo non incide su leggi e regolamenti vigenti della Regione e degli enti locali.
<i>5) Verifica del possibile utilizzo di strumenti di semplificazione normativa</i>	L'intervento normativo non prevede misure di semplificazione normativa.
<i>6) Verifica dell'esistenza di disegni di legge vertenti su materia analoga all'esame del Consiglio regionale e relativo iter</i>	Non vi sono disegni di legge vertenti su medesima o analoga materia all'esame del Consiglio regionale.
<i>7) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto</i>	Secondo le linee prevalenti della giurisprudenza (in particolare, sentenza Corte costituzionale n. 283 del 2009), le regioni hanno potestà legislativa in materia purché non intervengano in ambiti che ricadono nei perimetri materiali della tutela della concorrenza e dell'ordinamento civile, riconducibili alla potestà legislativa esclusiva dello Stato. Con riferimento alla disciplina dei processi partecipativi e del dibattito pubblico la sentenza della Corte costituzionale n. 235 del 2018 ha chiarito che la disciplina esaustiva dell'istituto è contenuta nell'articolo 22 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e nel decreto del presidente del Consiglio dei Ministri del 10 maggio 2018, n. 76 (Regolamento

	<p>recante modalità di svolgimento, tipologie e soglie dimensionali delle opere sottoposte a dibattito pubblico) e che quindi l'intervento del legislatore regionale è consentito nei limiti dell'osservanza di tali norme pena la violazione dell' articolo 97 primo comma Cost. per lesione del principio di buon andamento dell'amministrazione, e dell'articolo 118, primo comma Cost.</p> <p>Non sussistono giudizi di legittimità costituzionale pendenti sul medesimo o analogo oggetto.</p>
<p>8) <i>Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi</i></p>	<p>L'intervento normativo prevede l'adozione da parte della Giunta regionale di linee guida con cui definire le modalità di attuazione della legge, e l'istituzione di un Osservatorio regionale per la qualità della progettazione architettonica.</p>
<p>9) <i>Impatto sul bilancio regionale e oneri burocratici</i></p>	<p>Nella proposta normativa la norma finanziaria, che quantifica gli oneri derivanti dall'approvazione della legge e che individua le relative fonti di finanziamento, dispone che si fa fronte mediante prelevamento dalla Missione 20, Programma 01, Titolo 1 e contestuale incremento della Missione 08, Programma 0801, Titolo 1 del bilancio regionale per la somma di euro 500.000 per ciascuno degli anni 2020 e 2021.</p>